

Concorso  
**MINISTERO**  
della **GIUSTIZIA**

**236** posti

**136** Assistente tecnico  
geometra (cod.04)

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**  
per la **prova scritta**

**NLD**  
CONCORSI

residua. Laddove – tuttavia - la chiusura avvenga tramite un **telaio amovibile e totalmente trasparente** non c'è bisogno di autorizzazioni. Ed - infatti - sin dal D.L. "Aiuti bis" - D.L. n. 115/2022 l'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, rientra nella categoria dell'edilizia libera a patto che "non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile".

**T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 29 febbraio 2024, n. 555.**

A seguito del **decreto 29 maggio 2024, n. 69** la chiusura di porticati con le VEPA è inclusa nel novero delle attività edilizie libere ed è soggetta a tutte le condizioni riportate nell'art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Dpr 380/2001 già previste per balconi e logge:

I VEPA devono essere:

- **amovibili e totalmente trasparenti;**
- **assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici;**
- **non dare vita a spazi stabilmente chiusi** con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria;
- **non comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile** anche da superficie accessoria a superficie utile;
- **favorire una naturale micro-aerazione** dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da **ridurre al minimo l'impatto visivo** e l'ingombro apparente e da **non modificare le preesistenti linee architettoniche**.

Quanto alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici quando la struttura principale è costituita da tende, il nuovo comma b-ter riporta un'elencazione di tipologie di tende (da sole, da esterno, a pergola con telo retrattile anche impermeabile, a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili) la cui installazione è ammessa in regime di edilizia libera a determinate condizioni:

- devono essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera;
- non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con conseguente variazione di volumi e superfici;
- devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
- devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Il *novum* legislativo si pone in continuità con la giurisprudenza amministrativa che – prima della riforma - aveva affermato che "hanno natura di manufatti leggeri, in quanto tali annoverabili **nell'edilizia libera, tende o gazebo** che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione". **Cons. Stato Sez. VI, 27/06/2023, n. 6263.**

La legge di conversione del decreto 29 maggio 2024, n. 69 approvata in data 24 luglio 2024 ha ulteriormente specificato, da un lato, che l'installazione – in regime di edilizia libera - di VEPA non può interessare "i porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche", e dall'altro, che le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici di cui alla nuova lettera b-ter "non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche".

### ► **15.3. Strutture amovibili temporanee realizzate durante il periodo di emergenza da covid-19. Le novità della L. 24 luglio 2024, n. 105**

L'art. 2 del **D.L. 29 maggio 2024, n. 69**, conv. con modif., in **L. 24 luglio 2024, n. 105**, detta disposizioni in materia di strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, con la finalità di consentire il mantenimento di quelle strutture che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative. Nel dettaglio, l'articolo riconosce la possibilità di mantenere installate tali strutture facendo salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative

**lavori, il coordinatore in materia di salute e sicurezza** (di cui al D.Lgs. 81/2008) e il **collaudatore** o verificatore della conformità.

► **15.1. Direzione dei lavori e dell'esecuzione, controllo tecnico-contabile e amministrativo, collaudo e garanzia di conformità. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. Correttivo Contratti Pubblici.**

Nella fase di esecuzione del contratto vi sono una serie di **figure professionali** che si occupano di **dirigere, verificare e controllare** la regolare esecuzione dei lavori, dei servizi e delle prestazioni, al fine di attestarne la conformità rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di collaudo e verifica hanno, in particolare, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Gli artt. 114, 115 e 116 del nuovo Codice si occupano di disciplinare, rispettivamente, la direzione dei lavori e dell'esecuzione dell'appalto, il controllo tecnico-contabile e amministrativo e le verifiche finali (collaudo e garanzia di conformità).

In tali disposizioni sono state riprese le previsioni già contenute negli artt. 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri:

- nell'art. 114 (ex 101) vengono disciplinate le figure professionali necessarie, allo stato, per lo svolgimento dell'attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti "qualificate" (punto di vista soggettivo);
- l'art. 115 (ex 111) si occupa delle attività di direzione, controllo e tenuta della contabilità, inserendo la previsione sulle "riserve" dell'appaltatore a contenuto economico (punto di vista oggettivo);
- l'art. 116 (ex 102) disciplina le attività di collaudo e verifica di conformità.

Nello specifico, nell'art. 114 al comma 1 si riepilogano le **figure professionali principali** che coadiuvano il responsabile unico del procedimento (RUP) nella fase esecutiva, riproducendo sostanzialmente immutato il testo dell'articolo 101, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. L'unica differenza degna di menzione è l'introduzione della congiunzione "o" (al posto della virgola) prima dell'espressione "*del verificatore di conformità*" che ha lo scopo di precisarne l'alternatività rispetto al collaudatore o alla commissione di collaudo. Il comma 2 contiene, invece, il riferimento alle figure professionali ulteriori per gli appalti di lavori, tra le quali, quelle – di nuova introduzione – collegate alla gestione informativa digitale che sono previste nell'allegato I.9. Il comma 3 demanda al direttore dei lavori il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Nel caso di impedimento, tale ruolo può essere affidato ad un direttore operativo (comma 4), che può avvalersi di ispettori di cantiere, i cui compiti sono contenute nell'allegato II.14 (comma 5). Il comma 4 prevede che, limitatamente agli appalti di lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, possa svolgere funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Per i lavori di maggiore entità, o in caso di impedimento allo svolgimento di tali funzioni, occorre nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE), ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, che operi in autonomia, sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP. Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. Correttivo Contratti Pubblici** dispone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5. In particolare, in un'ottica di semplificazione, il decreto correttivo prevede l'adozione di uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che – nel rispetto delle procedure già previste a normativa vigente – possano "ospitare", anche cumulativamente, il contenuto degli allegati per i quali il codice prevede la delegificazione, ricordando le relative disposizioni nel nuovo art. 226-bis, al cui commento si rinvia.

Il comma 6 interviene, modificandola, sulla disciplina prevista dell'art. 111, co. 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, per coordinarlo con le previsioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche. Queste ultime possono ricorrere ad appalti esterni anche per la direzione dei lavori in casi particolari, ossia qualora si tratti di "lavori complessi" o che richiedano professionalità specifiche. Si è dunque scelto di non generalizzare la facoltatività del ricorso al personale interno per la direzione dei lavori in luogo dell'obbligatorietà, limitandola alle sole ipotesi di "complessità" dei lavori.

L'art. 115 interviene sulla disciplina prevista dall'art. 111 d.lgs. 50/2016, mantenendo soltanto le parti strettamente inerenti all'attività di **controllo tecnico contabile e amministrativo** e rinviando ad un apposito allegato (allegato II.14) per la descrizione delle attività di controllo. Si prevede, inoltre, un coordinamento con la parte del nuovo Codice sulla digitalizzazione prevedendo espressamente che l'attività di controllo avvenga mediante l'utilizzazione delle piattaforme digitali.

I commi 2, per i lavori, e 4, per servizi e forniture, introducono poi una innovativa previsione sull'iscrizione delle **"riserve" dell'appaltatore a contenuto economico**, che non erano invece disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016. Per capire la funzione delle "riserve" occorre precisare come nel corso dell'esecuzione dell'appalto possa accadere o che l'amministrazione avanzi delle pretese nei confronti dell'appaltatore o viceversa che quest'ultimo avanzi delle pretese nei confronti della stazione appaltante. Mentre l'amministrazione può ricorrere al potere di autotutela, l'appaltatore, per fare valere le proprie ragioni, deve seguire precise procedure, formali e vincolate, stabilite dalle norme in materia. La previsione di uno specifico onere per l'impresa di indicare le riserve mette la stazione appaltante in condizione di conoscere e valutare tempestivamente le pretese dell'appaltatore.

In considerazione dell'ampiezza del contenzioso dinanzi al giudice ordinario che interessa la materia, il nuovo Codice prevede ora espressamente la sanzione della decadenza dai diritti a contenuto patrimoniale dell'esecutore, come conseguenza della mancata iscrizione o esplicitazione delle riserve, rinviando all'allegato II.14 per la disciplina di modalità e termini, diversamente da quanto previsto nell'impianto previgente (D.M. 49/2018) che rimetteva tale disciplina ai documenti di gara e/o ai singoli contratti (art. 9). In particolare, all'art. 2 dell'allegato II.14 si specifica che le riserve vanno iscritte *"a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle...in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo"*, all'art. 3 viene evidenziato che l'esecutore, all'atto della firma del conto finale, *"ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili..."*.

Il **collaudo dei lavori e la verifica di conformità dei servizi e forniture** rappresenta un momento essenziale nella fase di esecuzione e ha la finalità di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L'art. 116 del nuovo Codice riproduce gran parte del testo dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016. Particolare attenzione viene riservata ai tempi che l'appaltatore deve rispettare, come dimostra l'inserimento al comma 1 delle *"tempistiche"* tra le caratteristiche che il collaudo è tenuto a verificare, al fine di evidenziare la necessità che l'opera sia completata nel rispetto dei tempi stabiliti. Inoltre, il comma 2 precisa che il collaudo e della verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni (salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno) e introduce una nuova possibilità – rispetto alla previsione del previgente codice – di ridurre tali tempi in presenza di opere o di servizi di limitata complessità. Anche in questo caso, è evidente la finalità di accelerazione sottesa all'intervento *de qua*, essendo ora espressamente previsto che le tempistiche possano essere ridotte per lavori poco complessi. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** ha modificato il comma 4 specificando le **modalità di individuazione dei collaudatori**, prevedendo:

- per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche, la nomina da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche, la nomina da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione